CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

SOSTEGNO ECONOMICO E CONDIZIONI

In data 9 marzo 2020, presso la sede del Ministero del Lavoro in Roma,

- **adidas Italy S.p.A.** (di seguito anche: la "**Società**") in persona dei procuratori speciali dott.ssa Carlotta Bazzi e dott. Fabio Favini, assistiti da **Confcommercio Milano – Lodi – Monza e Brianza**, in persona di Roberta Rossetti e di Alessandra Setti, e dagli avv.ti Aldo Calza
- **FILCAMS-CGIL**, in persona di Matteo Moretti per Filcams-CGIL MB, con delega nazionale
- **FISASCAT-CISL**, in persona di Marco Demurtas, nazionale
- **UILTuCS-UIL**, in persona di Antonio Vargiu, nazionale
 (di seguito, congiuntamente, anche: le "**Organizzazioni Sindacali**")

- le **R.S.A.** della sede di Monza (sig.ri Alessandra Tagliabue, Alessandro Ambrosanio, Renata Radice, Raffaella Matacchiera

(la Società unitamente alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.A., di seguito anche: le "**Parti**")

convengono quanto segue

1. In data odierna le Parti hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, l'accordo conclusivo della procedura di licenziamento collettivo avviata il 13 dicembre 2019, che deve intendersi qui integralmente ritrascritto (di seguito "Accordo Conclusivo").

2. Nell'ambito dell'Accordo Conclusivo le Parti hanno convenuto che la Società procederà al licenziamento sulla base del solo ed esclusivo criterio della non opposizione, in deroga ai criteri di cui all'art. 5 della Legge 223/1991, dei 41 esuberi originariamente previsti nella lettera di avvio della presente procedura del 13 dicembre 2019 (di seguito "Lettera di Avvio"). Il criterio della non opposizione verrà applicato compatibilmente con le esigenze tecnico produttive e organizzative della Società, precisando che non verrà accettata la non opposizione da parte di dipendenti che occupino posizioni non rientranti tra quelle dichiarate in esubero nella Lettera di Avvio e che non possano essere assegnate ad altri dipendenti già attivi sulla base delle competenze esistenti e valutate con criteri oggettivi dalla Società. Verrà garantita l'applicazione del criterio della non opposizione anche ai dipendenti per i quali, nella Lettera di Avvio, era previsto il trasferimento da una delle sedi in fase di chiusura alla sede di Monza.

3. In relazione ai dipendenti che hanno manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, la Società conferma l'impegno assunto nei loro confronti all'atto della manifestazione di non opposizione al licenziamento. Pertanto, qualora prima della data di cessazione del loro rapporto di lavoro dovessero rendersi vacanti una o più posizioni di lavoro coerenti con la professionalità di uno o più dei dipendenti che abbiano manifestato la non opposizione al licenziamento e il cui rapporto non sia ancora cessato, la Società si impegna a offrire ciascuna posizione vacante al dipendente che riterrà più idoneo a occuparla, sulla base di una valutazione oggettiva che tenga conto della professionalità e fungibilità dello stesso. Resta inteso che in caso di ricollocazione il rapporto del dipendente ricollocato, qualora questi sia interessato alla ricollocazione, non verrà risolto e il dipendente non avrà pertanto diritto a quanto previsto al punto 4. che segue.

4. Ai dipendenti che hanno manifestato la non opposizione al licenziamento la Società riconoscerà, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, al trattamento di fine rapporto e alle normali competenze di fine rapporto, un incentivo all'esodo pari alla somma lorda derivante dal seguente calcolo: 15 mensilità di RAL (retribuzione annua lorda) + 1 mensilità di RAL ogni 3 anni di anzianità di servizio (calcolata fino alla data del 31.12.2019 e senza tenere conto del *pro quota*) + 2 mensilità per ogni familiare a carico (prendendo in considerazione quelli

dichiarati in azienda alla data del 31.01.2020 e considerando come unità intera i familiari a carico al 50%); Euro 500,00 lordi verranno dedotti dalle 15 mensilità di RAL di cui sopra e verranno corrisposti a titolo di transazione novativa generale. La Società offrirà inoltre ai dipendenti che hanno manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento e che ne faranno richiesta per iscritto entro il 31 marzo 2020 un servizio di *outplacement*, con costi interamente a carico della società, della durata di 12 mesi alle condizioni contrattuali attualmente in essere con la società fornitrice di tale servizio.

5. L'incentivo all'esodo di cui al precedente punto 4sarà corrisposto dalla Società a condizione che i dipendenti sottoscrivano dapprima una scrittura privata e, entro i prossimi 30 giorni, compatibilmente con le limitazioni e i divieti connessi all'emergenza Coronavirus (COVID-19), anche un successivo verbale di conciliazione in sede protetta nell'ambito del quale rinunzino all'impugnazione del licenziamento e a qualunque pretesa comunque connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro fino a quel momento intercorso e alla cessazione dello stesso.

6. Le somme di cui sopra verranno riconosciute in unica soluzione, unitamente all'indennità sostitutiva del preavviso, al trattamento di fine rapporto e alle normali competenze di fine rapporto, entro la fine del mese successivo a quello previsto per la cessazione del rapporto di lavoro.

7. Le Parti convengono che i licenziamenti di cui al punto 2. avverranno entro il termine di legge.

Roma, 9 marzo 2020

Letto, confermato e sottoscritto

adidas Italy S.p.A.

.....

.....

Confcommercio MI-LO-MB

.....

.....

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

UILTuCS

RSA adidas Italy

.....

.....

.....